



Il Prefetto della provincia di Firenze

Prot. fasc. 14171/21

Firenze, protocollo a margine

VISTI gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. recante il “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, che all’art. 4, così come modificato dall’art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, lettera A (autostrade) e lettera B (strade extraurbane principali) c.d.s. gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 c.d.s. e che i **predetti dispositivi “possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto”**;

CONSIDERATO che, a seguito della novella legislativa, l’autorizzazione prefettizia può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti per la classificazione della strada in ‘strada extraurbana secondaria’ di cui all’art. 2 lettera C ovvero in ‘strada urbana di scorrimento’ di cui all’art. 2 lettera D;

VISTA la direttiva del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 avente ad oggetto l’azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 della legge n. 168/2002 dispone, in particolare, che il menzionato decreto prefettizio debba essere adottato sentiti gli organi di polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuate, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

VISTA la richiesta del Comune di GREVE IN CHIANTI di autorizzare una postazione fissa per il controllo automatico della velocità che consenta l’accertamento da remoto delle violazioni dell’art. 142 del codice della strada sulla via Chiantigiana S.P. 3 al km 10+100 con direzione Firenze/Siena;

VISTO il parere favorevole della Polizia stradale di Firenze, pervenuto in data 20/12/22, concernente l’aspetto tecnico, considerate le condizioni della strada, rilasciato a seguito di sopralluogo del 18/11/22;

DECRETA

Viene individuata nel territorio del **Comune di GREVE IN CHIANTI** la seguente strada ai fini e per gli effetti di cui all’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168:

- S.P. 3 via Chiantigiana loc. Passo dei Pecorai al km 10+100 con direzione Firenze/Siena.

L’avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e do-



Il Prefetto della provincia di Firenze

vrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, 2 gennaio 2023

Il Prefetto
(Valenti)